



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1481/2025

Oggetto: SOLARI ANGELO OSVALDO & C. S.N.C., VIA PONTEVECCHIO, 42M, CARASCO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 600,00.

In data 28/05/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti in particolare

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare:

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 7382 del 07.02.2025 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Carasco, in delega alla Camera di Commercio di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, presentata da Solari Angelo Osvaldo S.n.c., con sede legale in Via San Lorenzo, 8, nel Comune di Leivi, per l'attività di vendita e movimentazione di materiali per l'edilizia da svolgersi presso il sito di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Via Pontevecchio 42M, nel Comune di Carasco (Genova);

verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 9421 del 14.02.2025 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione stessa e convocata conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Carasco, nonché la ASL 4 Chiavarese a supporto del Comune stesso in materia igienico – sanitaria, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, come previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

in data 10.03.2025 è stato assunto a protocollo con n. 14262 il parere favorevole condizionato del Comune di Carasco per i comparti acustica, urbanistica ed edilizia (Allegato 1);

in data 13.03.2025 è stato assunto a protocollo con n. 15481 il parere favorevole condizionato di ASL 4 Chiavarese sotto il profilo igienico/sanitario (Allegato 2);

in data 19.05.2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico che costituisce altresì relazione di chiusura procedimento;

Rilevato che

dalla suddetta relazione tecnica e dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana, si evince quanto segue.

L'Azienda Solari Angelo Osvaldo S.n.c. svolgerà attività di rivendita di materiali per l'edilizia presso l'insediamento sito in Via Pontevecchio, 42M (identificata al NCEU F. 6, mapp. 1152, sub. 5). L'attività sarà svolta all'interno di un capannone industriale condiviso: nella porzione occidentale si trova un'autocarrozzeria, mentre nella parte orientale è presente una ditta di rimessaggio imbarcazioni.

All'esterno del capannone, negli spazi di pertinenza (cortili) sia sul lato ingresso che sul lato fiume, saranno presenti depositi di materiali edili. In particolare, sul fronte sud, lato fiume, sarà collocato un deposito di materiali inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco), stoccati in cumuli all'aperto, come indicato nella planimetria allegata (Allegato A).

Il volume complessivo stimato di materiali inerti stoccati sarà di circa 53 m³.

L'immobile è situato in un'area a destinazione produttiva, in cui si trovano anche altri insediamenti artigianali e industriali. La superficie coperta dell'attività è pari a 454 m², mentre le pertinenze esterne ammontano a circa 670 m².



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

L'attività dell'Azienda non prevede alcuna produzione di beni o materiali, ma esclusivamente la vendita di materiali per l'edilizia. Pertanto, non sono allegate schede di sicurezza né elenchi di prodotti ottenuti, in quanto non è prevista alcuna trasformazione o lavorazione.

Dal punto di vista ambientale l'attività originerà esclusivamente emissioni diffuse prodotte dalla movimentazione di materiali polverulenti (sabbie, ghiaie, pietrisco) stoccati presso il sito. Tali materiali saranno movimentati esclusivamente ai fini della vendita.

Per limitare la formazione di polveri durante la movimentazione, si provvederà, quando necessario, a bagnare il materiale con acqua.

Non sono previste emissioni convogliate.

Atteso che l'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che le attività di movimentazione di sostanze polverulente necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed in particolare che nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;

Considerato che

le operazioni di carico, scarico e movimentazione di materiali inerti che saranno svolte presso il sito in oggetto potranno originare emissioni diffuse di polveri;

che per tali emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili il gestore dovrà provvedere al loro contenimento mediante accorgimenti e misure idonee come indicato dalla Parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che l'Azienda, come specificato nella documentazione allegata all'istanza, ha già previsto di adottare specifiche misure per l'abbattimento delle polveri durante la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali;

che le specifiche misure proposte sono ritenute adeguate al fine di evitare l'emissione diffusa di polveri;

Preso atto che la Città Metropolitana in data 17.02.2025 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in pari data;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 19.01.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a 600,00;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 29904 in data 19.05.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

– di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

procedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Solari Angelo Osvaldo & C. S.n.c., sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva.

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare a Solari Angelo Osvaldo & C. S.n.c. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività di vendita e movimentazione di materiali per l'edilizia che sarà svolta presso l'insediamento sito nel Comune di Carasco (Genova), in Via Pontevecchio 42M, come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A);
- B) di prendere atto del parere di competenza in materia acustica e urbanistico/edilizia rilasciato dal Comune di Carasco (Allegato 1), contenente specifiche prescrizioni, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- C) di prendere atto del parere favorevole di ASL 4 Chiavarese (Allegato 2), contenente specifiche prescrizioni, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- D) di autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1. l'insediamento dell'Azienda dovrà essere delimitato da un'area recintata e dotato di cancello che nei giorni e nelle ore non lavorative deve rimanere chiuso;
 - 2. i cumuli di materiale classificato come polverulento dovranno essere stoccati all'interno di aree delimitate e confinati con apposite barriere al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri;
 - 3. nei periodi di chiusura dell'impianto i cumuli stoccati dovranno essere sempre tenuti coperti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

4. l'Azienda dovrà dotarsi di adeguati sistemi di bagnatura nelle aree predisposte allo stoccaggio e alla movimentazione di materiali polverulenti;
5. prima e durante le fasi di movimentazione, di carico e scarico l'Azienda dovrà evitare emissioni diffuse di polveri mediante la bagnatura dei materiali polverulenti;
6. l'Azienda dovrà garantire la pulizia delle aree adibite alla movimentazione dei mezzi e alle operazioni di carico e scarico e adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento;
7. presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione relativa all'A.U.A. presentata al S.U.A.P. del Comune di Carasco che ha portato al rilascio del presente atto dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo;

RAMMENTA

che qualora l'Azienda intendesse stoccare in aree esterne materie prime che possano rilasciare sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la stessa dovrà preventivamente presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di approvazione del Piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Carasco per la successiva trasmissione a:

- Solari Angelo Osvaldo & C. S.n.c.;
- Comune di Carasco;
- ASL 4 Chiavarese;
- ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 110 giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenuta il 07.02.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**